

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2021/514 DEL CONSIGLIO DEL 22 MARZO 2021, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2011/16/UE RELATIVA ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE FISCALE.

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge ... , recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021;

Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

Vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Vista la direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Vista la direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Vista la direttiva 2016/2258/UE del Consiglio del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio;

Vista la Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica;

Vista la Direttiva (UE) 2020/876 del Consiglio del 24 giugno 2020, che modifica la Direttiva 2011/16/UE, per affrontare l'urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19;

Vista la Direttiva (UE) 2021/514, del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014, che designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23 di delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni comuni in materia di accertamento dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni generali

ART. 1

(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente Capo disciplina lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni di cui all'articolo 11, raccolte dai Gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 10, tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea nonché delle giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che hanno sottoscritto un Accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni attuative che disciplinano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e gli altri obblighi posti a carico dei Gestori di piattaforma con riferimento agli accordi qualificanti effettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché, le modalità e i termini con cui l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 11 alle autorità competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un Accordo qualificante effettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) "Piattaforma": qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai Venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'Attività pertinente per tali utenti. La definizione di cui alla presente lettera include qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un Corrispettivo in relazione all'Attività pertinente. La medesima definizione non include i software che, senza ulteriori interventi per l'esecuzione di un'Attività pertinente, consentono esclusivamente una delle seguenti azioni:
 - 1) il trattamento di pagamenti relativi all'Attività pertinente;
 - 2) la catalogazione o la pubblicità di un'Attività pertinente da parte degli utenti;
 - 3) il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma.
- b) "Gestore di piattaforma": un'Entità che stipula un contratto con i Venditori per mettere a loro disposizione una piattaforma o una parte di essa.
- c) "Gestore di piattaforma escluso": un Gestore di piattaforma che, fin dall'inizio e su base annua, ha dimostrato all'autorità competente, alla quale avrebbe altrimenti dovuto comunicare le informazioni richieste conformemente alle norme di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, che l'intero modello di affari della piattaforma da esso gestita è tale da non includere Venditori oggetto di comunicazione.
- d) "Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione": qualsiasi Gestore di piattaforma, diverso da un Gestore di piattaforma escluso, che si trovi in una delle seguenti situazioni:
 - 1) è residente a fini fiscali in Italia o, se non ha la residenza fiscale nel territorio dello Stato, soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - 1.1) è costituito, disciplinato o regolamentato secondo la legge dello Stato;
 - 1.2) ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, nel territorio dello Stato;
 - 1.3) ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non è un Gestore di piattaforma qualificato non-UE;
 - 2) non è residente a fini fiscali in Italia, né è ivi costituito o gestito, e non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilita l'esecuzione di un'Attività pertinente da

parte di Venditori oggetto di comunicazione o di un'Attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non è un Gestore di piattaforma qualificato non-UE.

- e) “Gestore di piattaforma qualificato non-UE”: un Gestore di piattaforma che facilita tutte le Attività pertinenti che sono anche Attività pertinenti qualificate e che risiede a fini fiscali in una giurisdizione qualificata non-UE o, se non ha la residenza fiscale in una giurisdizione qualificata non-UE, soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - 1) è costituito a norma delle leggi di una giurisdizione qualificata non-UE;
 - 2) ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, in una giurisdizione qualificata non-UE.
- f) “Giurisdizione qualificata non-UE”: una giurisdizione non-UE nella quale vige un Accordo qualificante effettivo tra autorità competenti, concluso con le autorità competenti di tutti gli Stati membri identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE.
- g) “Accordo qualificante effettivo tra autorità competenti”: un accordo tra le autorità competenti dello Stato e quelle di una giurisdizione non-UE, che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nell'articolo 11 del presente decreto, quale confermato da un atto di esecuzione a norma dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/(UE).
- h) “Attività pertinente”: un'attività svolta al fine di percepire un Corrispettivo, ad eccezione di quelle svolte da un Venditore che agisce in qualità di dipendente del Gestore di piattaforma o di un'Entità collegata del Gestore di piattaforma, e che rientra in una delle tipologie elencate di seguito:
 - 1) la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
 - 2) i servizi personali;
 - 3) la vendita di beni;
 - 4) il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
- i) “Attività pertinenti qualificate”: qualsiasi Attività pertinente oggetto di scambio automatico a norma di un Accordo qualificante effettivo tra autorità competenti.
- l) “Corrispettivo”: la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, che sia versata o accreditata a un Venditore in relazione all'Attività pertinente e il cui importo sia noto al Gestore di piattaforma o sia dallo stesso ragionevolmente conoscibile.
- m) “Servizio personale”: un servizio basato sulla durata o sull'esecuzione di compiti da parte di una o più persone, che operano in modo indipendente o per conto di un'Entità, e che viene svolto su richiesta di un utente, online o fisicamente offline dopo essere stato facilitato da una piattaforma.
- n) “Venditore”: un utente della piattaforma, sia esso una persona fisica o un'Entità, che si è registrato sulla piattaforma durante il Periodo oggetto di comunicazione e svolge un'Attività pertinente.
- o) “Venditore attivo”: un Venditore che presta un'Attività pertinente durante il Periodo oggetto di comunicazione o a cui è versato o accreditato un Corrispettivo in relazione a un'Attività pertinente durante il medesimo periodo.
- p) “Venditore oggetto di comunicazione”: un Venditore attivo, diverso da un Venditore escluso, che è residente nel territorio dello Stato o che ha dato in locazione beni immobili ivi ubicati.
- q) “Venditore escluso”: un Venditore:
 - 1) che è un'Entità statale; o
 - 2) che è un'Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero un'Entità collegata di un'Entità di tal tipo; o
 - 3) che è un'Entità per la quale il Gestore di piattaforma ha facilitato oltre 2000 Attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una Proprietà inserzionata durante il Periodo oggetto di comunicazione; o

- 4) per il quale il Gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 Attività pertinenti mediante la vendita di beni e l'importo totale del relativo Corrispettivo versato o accreditato non era superiore a 2000 euro durante il Periodo oggetto di comunicazione.
- r) "Entità": una persona giuridica o un istituto giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.
- s) "Entità collegata": un'Entità è collegata di un'altra Entità se una delle due controlla l'altra o se le due Entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50% dei diritti di voto e del valore in un'Entità. Nella partecipazione indiretta, il rispetto del requisito relativo alla detenzione di più del 50% del diritto di proprietà nel capitale dell'altra Entità è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona che detiene più del 50% dei diritti di voto è considerata detentrica del 100%.
- t) "Entità statale": il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione, ivi compresi uno Stato, una provincia, una contea o un comune, nonché ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti.
- u) "NIF": il numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o un elemento identificativo equivalente.
- v) "Numero di partita IVA": il numero unico che identifica un soggetto passivo o una persona giuridica che non è soggetto passivo, registrati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
- z) "Indirizzo principale": l'indirizzo della residenza ovvero, se non disponibile, il domicilio di un Venditore che è una persona fisica, ovvero l'indirizzo della sede legale di un Venditore che è un'Entità.
- aa) "Periodo oggetto di comunicazione": l'anno civile per il quale viene redatta una comunicazione a norma dell'articolo 10 del presente decreto.
- bb) "Proprietà inserzionata": l'insieme delle unità di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale, appartenenti allo stesso proprietario e offerte in locazione su una piattaforma dallo stesso Venditore.
- cc) "Identificativo del conto finanziario": il numero o riferimento unico di identificazione, di cui dispone il Gestore di piattaforma, relativo al conto bancario o ad altro analogo conto di servizi di pagamento del Venditore su cui è versato o accreditato il Corrispettivo.
- dd) "Beni": qualsiasi bene materiale;
- ee) "Verifica congiunta": un'indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri e collegata a una o più soggetti passivi di imposta che siano di interesse comune o complementare per le autorità competenti di tali Stati membri.

Capo II

Adeguata verifica

ART. 3

(Adeguata verifica in materia fiscale al fine di identificare i Venditori esclusi)

1. Il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, come individuato all'articolo 2, comma 1, lettera d), deve espletare le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i Venditori esclusi.

2. Per determinare se un Venditore che è un'Entità sia un Venditore escluso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), punti 1 e 2, il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può avvalersi di informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte del Venditore medesimo.
3. Per determinare se un Venditore sia un Venditore escluso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), punti 3 e 4, il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può avvalersi dei dati di cui dispone.

ART. 4

*(Adeguata verifica in materia fiscale al fine di identificare
i Venditori oggetto di comunicazione)*

1. Per ciascun Venditore che è una persona fisica e non è un Venditore escluso ai sensi dell'articolo 3, il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve acquisire le seguenti informazioni:
 - a) nome e cognome;
 - b) indirizzo principale;
 - c) l'eventuale NIF rilasciato al Venditore, con l'indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del Venditore;
 - d) il numero di partita IVA del Venditore, se disponibile;
 - e) la data di nascita.
2. Per ciascun Venditore che è un'Entità e non è un Venditore escluso ai sensi dell'articolo 3, il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve acquisire le seguenti informazioni:
 - a) la ragione sociale;
 - b) l'indirizzo principale;
 - c) l'eventuale NIF rilasciato al Venditore, con l'indicazione dello Stato membro di rilascio;
 - d) il numero di partita IVA del Venditore, se disponibile;
 - e) il numero di registrazione dell'attività;
 - f) la presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte Attività pertinenti nell'Unione, con l'indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata.
3. In deroga a quanto disposto nei commi 1 e 2, il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non è tenuto ad acquisire le informazioni di cui al comma 1, lettere da b) a e), e al comma 2, lettere da b) a f), se ottiene una conferma diretta dell'identità e della residenza del Venditore tramite un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione ai fini dell'accertamento dell'identità e della residenza fiscale del Venditore.
4. In deroga a quanto disposto nel comma 1, lettera c), e nel comma 2, lettere c) ed e), il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non è tenuto ad acquisire il NIF o il numero di registrazione dell'attività quando si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a) lo Stato membro di residenza del Venditore non rilascia a quest'ultimo il NIF o il numero di registrazione dell'attività;
 - b) lo Stato membro di residenza del Venditore non consente che sia acquisito il NIF rilasciato al Venditore.
5. Il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione determina l'affidabilità delle informazioni acquisite a norma dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettere da a) ad e), e dell'articolo 6, utilizzando le informazioni e i documenti di cui dispone nei propri archivi, nonché utilizzando le interfacce elettroniche messe a disposizione a titolo gratuito da uno Stato membro o dall'Unione per accertare la validità del NIF e/o del numero di partita IVA.
6. In deroga a quanto disposto nel comma 5, per l'espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma dell'articolo 7, comma 2, il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può

determinare l'affidabilità delle informazioni acquisite a norma dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettere da a) ad e), e dell'articolo 6, utilizzando le informazioni e i documenti consultabili in via elettronica negli archivi di cui dispone.

7. In applicazione di quanto disposto all'articolo 7, comma 3, lettera b), e in deroga a quanto disposto nei commi 5 e 6 del presente articolo, nei casi in cui il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione abbia motivo di ritenere che le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo o dell'articolo 6 sono inesatte, alla luce delle informazioni fornite dall'autorità competente di uno Stato membro in risposta a una richiesta concernente uno specifico Venditore, chiede al Venditore di rettificare le informazioni inesatte e fornire documenti giustificativi, dati o informazioni affidabili e provenienti da una fonte indipendente, quali:

- a) un valido documento di identificazione rilasciato da uno Stato;
- b) un certificato di residenza fiscale avente data recente.

ART. 5

(Adeguate verifica in materia fiscale al fine di determinare lo Stato membro o gli Stati membri di residenza del Venditore)

1. Un Venditore si considera residente nello Stato membro in cui ha l'indirizzo principale.
2. Se il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione riscontra che il Venditore ha un NIF rilasciato da uno Stato membro diverso rispetto allo Stato membro dell'indirizzo principale, considera il Venditore residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF.
3. Se il Venditore fornisce informazioni relative all'esistenza di una stabile organizzazione a norma dell'articolo 4, punto 2, lettera f), il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera il Venditore residente anche nello Stato membro in cui è ubicata tale stabile organizzazione.
4. In deroga a quanto disposto nei commi 1, 2 e 3, il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera residente il Venditore anche in ogni Stato membro in cui la residenza è confermata dal servizio di identificazione elettronica messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione di cui all'articolo 4, comma 3.

ART. 6

(Adeguate verifica in materia fiscale ai fini della raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione)

1. Ai fini della raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione, il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce l'indirizzo di ciascuna Proprietà inserzionata e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'immobile è ubicato.
2. Per ogni Venditore che è un'Entità e che ha effettuato oltre duemila Attività pertinenti di locazione di beni immobili in relazione a una Proprietà inserzionata tramite una piattaforma, il Gestore di tale piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce i documenti giustificativi, i dati o le informazioni che attestino che la Proprietà inserzionata appartiene allo stesso proprietario.

ART. 7

(Termini e validità delle procedure di adeguata verifica)

1. Il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 entro il 31 dicembre del Periodo oggetto di comunicazione.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione per i Venditori già registrati sulla Piattaforma alla data del 1° gennaio 2023 o alla data in cui un'Entità è divenuta, per la prima volta, Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
3. In deroga a quanto disposto nel comma 1, il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può basarsi su dati e informazioni acquisiti a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale relative a precedenti periodi oggetto di comunicazione, a condizione che:
 - a) le informazioni relative al Venditore di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono state acquisite e verificate o confermate negli ultimi 36 mesi; e
 - b) il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non ha motivo di ritenere che le informazioni acquisite a norma dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 6, sono, o sono diventate, inattendibili o inesatte.

ART. 8

(Applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale esclusivamente ai Venditori attivi)

1. Il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale, di cui agli articoli da 3 a 7, esclusivamente in relazione ai Venditori attivi come individuati all'articolo 2, comma 1, lettera o).

ART. 9

(Espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale da parte di terzi)

1. Il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può affidare a un terzo prestatore di servizi o ad un Gestore di piattaforma l'onere di adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale, di cui agli articoli da 3 a 7, in tali casi, tuttavia, la responsabilità in relazione ai suddetti obblighi rimane in capo al Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

Capo III

Obblighi di comunicazione e scambio di informazioni

ART. 10

(Obblighi di comunicazione e esoneri)

1. Il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, come individuato all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 1, comunica all'Agenzia delle entrate le informazioni di cui all'articolo 11, relativamente al Periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno civile successivo all'anno cui si riferisce

la comunicazione. Se vi sono più Gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo Venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo nel caso in cui può provare che le medesime informazioni sono state comunicate all'Agenzia delle Entrate da un altro Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

2. Nel caso in cui il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, come individuato all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 1, sia qualificabile come tale in più Stati membri, e scelga di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia con le modalità di cui all'articolo 13 comunica le informazioni di cui all'articolo 11 all'Agenzia delle entrate, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione. Se vi sono più Gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo Venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo nel caso in cui può provare che le medesime informazioni sono state comunicate da un altro Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in un altro Stato membro.
3. Il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, come individuato all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 2), che effettua la registrazione unica presso l'Agenzia delle entrate, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 14, comunica le informazioni di cui all'articolo 11, relativamente al Periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione.
4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, un Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, come individuato all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 2), non è tenuto a fornire le informazioni di cui all'articolo 11 relativamente alle Attività pertinenti qualificate, individuate da un Accordo qualificante effettivo tra autorità competenti che già prevede lo scambio automatico di informazioni equivalenti con l'Italia sui Venditori oggetto di comunicazione ivi residenti.
5. Il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione fornisce le informazioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), al Venditore cui si riferiscono entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione.
6. Le prime informazioni sono comunicate entro il 31 gennaio 2024.
7. Le informazioni relative ai Corrispettivi versati o accreditati in una valuta avente corso legale sono comunicate indicando la valuta utilizzata per il versamento o l'accredito. Se il Corrispettivo è stato versato o accreditato in una valuta diversa da una valuta avente corso legale, le relative informazioni vengono comunicate utilizzando una valuta locale avente corso legale, convertita o valutata con modalità determinate in modo coerente dal Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
8. Le informazioni relative al Corrispettivo e ad altri importi sono comunicate in riferimento al trimestre del Periodo oggetto di comunicazione in cui è stato versato o accreditato il Corrispettivo.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è disciplinato il contenuto della comunicazione con la quale l'Agenzia delle entrate informa le Autorità competenti degli altri Stati membri che il Gestore di piattaforma ha fornito la dimostrazione di essere escluso dagli obblighi di comunicazione. L'Agenzia delle entrate effettua una nuova comunicazione nel caso di modifiche successive. Detta informazione affluisce al registro centrale istituito a norma dell'articolo 8 bis-quater, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE).

ART.11

(Informazioni da comunicare)

1. Sono oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate:
 - a) il nome, l'indirizzo della sede legale e il NIF del Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e, ove applicabile, il relativo numero di identificazione individuale assegnato a norma dell'articolo 14, nonché il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme rispetto alle quali il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione effettua la comunicazione.

- b) in relazione a ciascun Venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'Attività pertinente diversa dalla locazione di beni immobili:
 - 1) le informazioni che devono essere acquisite sul Venditore a norma dell'articolo 4, commi 1 e 2;
 - 2) se è conosciuto dal Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto finanziario sempreché l'autorità competente dello Stato membro in cui il Venditore oggetto di comunicazione è residente ai sensi dell'articolo 5, non abbia comunicato all'autorità competente di tutti gli Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;
 - 3) se conosciuto dal Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del Venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il Corrispettivo, se differente dal nome del Venditore oggetto di comunicazione, nonché ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui il Gestore di piattaforma dispone in relazione al titolare del conto;
 - 4) ogni Stato membro in cui il Venditore oggetto di comunicazione è residente in base a quanto disposto all'articolo 5;
 - 5) il Corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del Periodo oggetto di comunicazione e il numero di Attività pertinenti in relazione alle quali tale Corrispettivo è stato versato o accreditato;
 - 6) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del Periodo oggetto di comunicazione.
- c) in relazione a ciascun Venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'Attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili:
 - 1) le informazioni che devono essere acquisite a norma dell'articolo 4, commi 1 e 2;
 - 2) se è conosciuto dal Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto finanziario su cui è versato o accreditato il Corrispettivo, sempreché l'autorità competente dello Stato membro in cui il Venditore oggetto di comunicazione è residente ai sensi dell'articolo 5, non abbia comunicato all'autorità competente di tutti gli Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;
 - 3) se è conosciuto dal Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del Venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il Corrispettivo, se differente dal nome del Venditore oggetto di comunicazione, nonché ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al titolare del conto;
 - 4) ogni Stato membro in cui il Venditore oggetto di comunicazione è residente in base a quanto disposto all'articolo 5;
 - 5) l'indirizzo di ciascuna Proprietà inserzionata, determinato sulla base delle procedure di cui all'articolo 6, e il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato, se disponibile;
 - 6) il Corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del Periodo oggetto di comunicazione e il numero di Attività pertinenti prestate in riferimento a ciascuna Proprietà inserzionata;
 - 7) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del Periodo oggetto di comunicazione;
 - 8) se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola Proprietà inserzionata durante il Periodo oggetto di comunicazione.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità per la comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo.

Capo IV
Ulteriori disposizioni per l'efficace attuazione

Articolo 12

(Disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione)

1. Il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, al fine di garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 11, inserisce nel contratto con il Venditore una clausola unilaterale in base alla quale, se il Venditore oggetto di comunicazione non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste a seguito dell'invio di due solleciti di risposta successivi alla richiesta iniziale, sempre che siano decorsi 60 giorni dall'invio di quest'ultima, il profilo del Venditore viene chiuso e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma oppure, in alternativa, il Gestore di piattaforma trattiene il Corrispettivo dovuto al Venditore fino a quando non vengono fornite le informazioni richieste.
2. Il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione conserva i dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempire agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello civile in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.
3. Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui al periodo precedente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta della metà.
4. Nei casi di violazione degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 14, comma 1, si applica una sanzione pecuniaria di euro diecimila.
5. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono previste misure attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 13

(Procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione)

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con le quali il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, come individuato all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 1), qualificabile come tale in Italia e in almeno un altro Stato membro, sceglie di adempire all'obbligo di comunicazione in Italia e informa di tale scelta le autorità competenti di tutti gli Stati membri.

Articolo 14

(Registrazione unica di un Gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 2)

1. Il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, come individuato all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 2), contestualmente all'avvio della propria attività di Gestore di piattaforma effettua la registrazione unica di cui all'articolo 8 *bis quater*, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/(UE) presso l'Agenzia delle entrate, salvo il caso in cui abbia già effettuato tale registrazione presso l'autorità competente di un altro Stato membro, comunicando le seguenti informazioni:

- a) ragione sociale;
- b) indirizzo postale;
- c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
- d) eventuale NIF rilasciato al Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;
- e) una dichiarazione contenente le informazioni concernenti l'identificazione del Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai fini dell'IVA nell'Unione, a norma del titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio;
- f) gli Stati membri in cui i Venditori oggetto di comunicazione sono residenti ai sensi dell'articolo 5.

2. Il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui al comma 1, informa l'Agenzia delle entrate sulle modifiche delle informazioni di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla data in cui tali modifiche sono intervenute.

3. L'Agenzia delle entrate assegna al Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione un numero di identificazione individuale che comunica per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri.

4. L'Agenzia delle entrate richiede alla Commissione europea la cancellazione del Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro centrale nei seguenti casi:

- a) il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione comunica che non esercita più attività che lo qualificano come tale;
- b) in assenza della comunicazione di cui alla lettera a), l'Agenzia delle entrate ha sufficienti elementi per ritenere che il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione abbia cessato l'attività;
- c) il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 2);
- d) l'Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione del Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione a norma del comma 6.

5. L'Agenzia delle entrate notifica prontamente alla Commissione europea l'avvio dell'attività da parte dei Gestori di piattaforma individuati a norma del comma 1, se questi omettono di registrarsi.

6. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, l'Agenzia delle entrate invia al Gestore di piattaforma, entro trenta giorni dalla data di scadenza di tale obbligo, un sollecito per l'adempimento, nonché un secondo sollecito entro trenta giorni dall'invio del primo. In caso di mancato adempimento di tale obbligo, trascorsi trenta giorni dall'invio del secondo sollecito, l'Agenzia delle entrate revoca la registrazione unica del Gestore di piattaforma.

7. Nei casi di revoca della registrazione di cui al comma 6, il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può essere autorizzato a registrarsi nuovamente a condizione che fornisca all'Agenzia delle entrate adeguate garanzie in merito all'ottemperanza agli obblighi di comunicazione, compresi eventuali obblighi di comunicazione residui non adempiuti.

8. Ai fini della registrazione unica di cui al comma 1, prima della assegnazione del numero di identificazione individuale di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate acquisisce dal Gestore di piattaforma una dichiarazione di cui all'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la circostanza che il Gestore di piattaforma non ha subito da parte di una o più Autorità competente degli Stati membri i provvedimenti di revoca della registrazione ai sensi dell'Allegato V, sezione IV, lettera F, punto 7, della Direttiva (UE) 2021/514.

Articolo 15
(Scambio di informazioni)

1. L'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 11, nei termini di cui al comma 2 del presente articolo, alle autorità competenti degli Stati membri in cui il Venditore oggetto di comunicazione è residente, nonché, se il Venditore fornisce servizi di locazione di immobili, all'autorità competente dello Stato membro in cui l'immobile è situato.
2. L'invio delle informazioni di cui al comma 1 avviene entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Il primo scambio di informazioni è effettuato entro il 29 febbraio 2024.
3. L'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 11, nei termini di cui al comma 4 del presente articolo, alle autorità competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un Accordo qualificante effettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), in cui il Venditore oggetto di comunicazione è residente, nonché, se il Venditore fornisce servizi di locazione di immobili, all'autorità competente delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un Accordo qualificante effettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) in cui l'immobile è situato.
4. L'invio delle informazioni di cui al comma 3 avviene con le modalità e i termini previsti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 2.

Capo V

Altre disposizioni

ART. 16
(Modifiche alle disposizioni vigenti)

1. Al decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 31-bis, comma 2, secondo periodo, le parole: "7, 8, 8-bis, 8 bis bis, 8 bis ter e 10" sono sostituite dalle seguenti: "7, 8, 8-bis, 8 bis bis, 8 bis ter, 8 bis quater e 10";
 - b) all'articolo 31-bis, comma 5, dopo le parole "sul patrimonio" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette" e dopo le parole "indagini amministrative" sono aggiunte le seguenti: ", anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici,";
 - c) all'articolo 31-bis, comma 8, dopo le parole "controllo richiesto" sono aggiunte le seguenti: ", entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta,";
 - d) dopo l'articolo 31-bis è aggiunto il seguente:

"Articolo 31-bis.1 (Verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea)

 1. Quando la situazione di uno o più soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri dell'Unione europea, l'Amministrazione finanziaria può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti.
 2. Quando l'autorità competente di un altro Stato membro o le autorità competenti di più Stati membri propongono di partecipare ad una verifica congiunta, l'Amministrazione finanziaria comunica alle suddette autorità il rifiuto o l'adesione alla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, specificando, in caso di rifiuto, i motivi che si oppongono all'effettuazione della verifica congiunta.

3. L'Amministrazione finanziaria svolge le verifiche congiunte in modo concordato e coordinato con le autorità competenti degli altri Stati membri richiedenti o interpellati, anche per quanto riguarda il regime linguistico, sulla base della legislazione e delle norme procedurali vigenti nello Stato membro nel quale si svolgono le attività di verifica congiunta. I funzionari degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta non possono esercitare poteri di controllo più ampi rispetto a quelli loro conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza.
 4. Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, l'Amministrazione finanziaria nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attività di verifica congiunta e adotta le misure necessarie per:
 - a) consentire ai funzionari degli altri Stati membri che partecipano alle attività di verifica congiunta di interrogare le persone ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente;
 - b) garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attività di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilità, alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attività di verifica; e
 - c) garantire che al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, siano riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attività di verifica.
 5. L'Amministrazione finanziaria nel corso della verifica congiunta individua i fatti e le circostanze pertinenti alla verifica di comune accordo con le autorità competenti degli altri Stati membri partecipanti, con le quali si adopera al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica. Al termine delle operazioni viene redatta una relazione finale nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le autorità competenti concordano. L'esito della verifica viene notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni dall'emissione della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima.”.
2. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1, comma 1, la parola “rilevanti” è sostituita dalla parola “pertinenti”;
 - b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera l), è inserita la lettera m) “violazione dei dati: si intende una violazione della sicurezza che porta alla distruzione, perdita, alterazione o qualsiasi incidente di accesso, divulgazione o utilizzo inappropriato o non autorizzato delle informazioni, inclusi ma non limitati ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, come risultato di atti illeciti intenzionali, negligenza o incidenti. Una violazione dei dati può riguardare la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati”;
 - c) all'articolo 4, dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:
 - “4. Ai fini delle richieste effettuate ai sensi del presente articolo, le informazioni prevedibilmente pertinenti sono quelle che l'autorità richiedente ritiene, conformemente al proprio diritto nazionale, ragionevolmente pertinenti per la verifica della posizione fiscale di uno o più contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e la cui acquisizione è giustificata ai fini dell'indagine.
 5. L'autorità richiedente, anche al fine di dimostrare all'autorità interpellata la prevedibile pertinenza delle informazioni di cui al comma 4, indica nella richiesta:
 - a) i motivi di carattere fiscale per cui si richiedono le informazioni;
 - b) la specificazione delle informazioni richieste per l'amministrazione o l'applicazione del diritto nazionale.
 6. Se una richiesta effettuata ai sensi del presente articolo riguarda un gruppo di contribuenti che non possono essere identificati singolarmente, l'autorità richiedente fornisce all'autorità interpellata almeno le seguenti informazioni:

- c) la descrizione dettagliata del gruppo;
- d) l'indicazione specifica delle norme applicabili e dei fatti in base ai quali vi è motivo di ritenere che i contribuenti del gruppo non le abbiano rispettate;
- e) i chiarimenti sul modo in cui le informazioni richieste possono contribuire a verificare il rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo; e
- f) l'indicazione dei fatti e delle circostanze relative all'eventuale coinvolgimento di una terza parte, che ha contribuito attivamente al mancato rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo.

d) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

“1. I servizi di collegamento, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto, comunicano agli altri Stati membri, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i soggetti residenti in tali Stati membri, con riferimento alle specifiche categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE. A partire dal 1° gennaio 2024, ove disponibile, nella comunicazione delle informazioni di cui al periodo precedente viene indicato il numero di identificazione fiscale (NIF) rilasciato dallo Stato membro di residenza.

1.1. I servizi di collegamento comunicano ogni anno alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di capitale elencate all'articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva 2011/16/UE per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le Autorità competenti di ogni altro Stato membro. Anteriormente al 1° gennaio 2024 i servizi di collegamento comunicano alla Commissione almeno quattro delle categorie di cui al periodo precedente per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le Autorità competenti di ogni altro Stato membro per i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2025”.

e) dopo l'articolo 10 è inserito l'articolo 10-bis “violazione dei dati”:

- “1. L'Agenzia delle entrate comunica senza ritardo e per iscritto alla Commissione europea ogni violazione dei dati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. m), nonché ogni provvedimento adottato per porvi rimedio.
- 2. L'Agenzia delle entrate, nel caso in cui si è verificata una violazione dei dati, considerata la natura dei dati, indaga sulla stessa e, ove non è possibile limitarne immediatamente gli effetti in modo adeguato, richiede per iscritto alla Commissione europea la sospensione dell'accesso alla rete comune di comunicazione (CCN).
- 3. L'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui la violazione dei dati si è verificata presso l'autorità competente di un altro Stato Membro o di più Stati Membri, può sospendere con effetto immediato lo scambio di informazioni e darne comunicazione scritta alla Commissione europea nonché allo Stato o agli Stati membri interessati”.

3. Ai Gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

ART.17

(Disposizioni in materia di protezione dei dati)

1. L'Agenzia delle entrate e i Gestori di piattaforma sono titolari del trattamento dei dati personali, quando agendo da soli o congiuntamente, determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.

2. I Gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), adempiano all'obbligo di:

a) informare ogni persona interessata che le informazioni ad essa relative saranno raccolte e trasferite in conformità alla Direttiva 2011/16/UE e alle norme di recepimento;

b) fornire a ogni persona interessata tutte le informazioni che la stessa ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento a norma del Regolamento UE 679/2016 nonché del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.

3. In deroga a quanto disposto al comma 2, lettera b), i Gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione sono tenuti a informare i Venditori oggetto di comunicazione dei corrispettivi comunicati all'Agenzia dell'entrate a norma dell'articolo 11.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

ART. 18

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 19

(Decorrenza)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.